

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**TEATRO DI PAGLIANA APS**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenzuola (FI), Via Paliana - Le valli 37 e con durata illimitata.

La sede all'interno del medesimo Comune di Firenzuola potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà altresì istituire sedi secondarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5, lett. i) del d.lgs. 117/2017);
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell'art. 5, lett. e) del d.lgs. 117/2017);
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, lett. l) del d.lgs. 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, lett. d) del d.lgs. 117/2017);

Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzare, coordinare, gestire, promuovere e diffondere le varie professioni artistiche nel settore dello spettacolo e dell'arte musicale e della moda, anche mediante lo svolgimento della didattica e l'organizzazione di corsi di teatro e recitazione in tutte le sue declinazioni, quali ad esempio teatro, musical, teatro-danza, dizione e corsi di musica e canto, sfilate di moda, mostre;
- promuovere e divulgare l'attività coreutica in tutte le sue forme e

principalmente in ambito teatrale e musicale;

- tutelare, diffondere, valorizzare e promuovere l'arte e la cultura in ogni loro forma, avendo come scopo in particolare la più ampia divulgazione, la sensibilizzazione per i valori artistici e culturali e l'educazione musicale e teatrale della collettività, in un'ottica di accessibilità ai contenuti e di inclusività sociale e culturale;
- allestire, direttamente, per conto o in collaborazione con altri enti di concerti, spettacoli teatrali, musicali, prodotti artistici e culturali audio o video, o in ogni altra forma legata alla musica, al teatro e alle arti, come concorsi, rassegne e quant'altro;
- intrattenere rapporti privilegiati di convenzione, collaborazione e partenariato con le Istituzioni culturali e musicali, pubbliche e private, del territorio, in Italia e all'estero, compresi gli Enti Pubblici;
- pubblicare e distribuire periodici, libri, testi, saggi, dispense, edizioni musicali, edizioni sonore e video, e qualsiasi altro strumento editoriale cartaceo o digitale;
- promuovere e organizzare mostre, manifestazioni, seminari e convegni aventi ad oggetto le proprie finalità;
- organizzare e realizzare corsi di formazione e perfezionamento nel settore dello spettacolo e dell'arte musicale;
- favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro negli ambiti di propria competenza e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne e delle categorie svantaggiate;
- svolgere attività di comunicazione e marketing in proprio e attività di consulenza per progettazione culturale;
- progettare e gestire in modo diretto e indiretto servizi culturali, educativi e ricreativi collegati a quanto sopra;
- predisporre strutture e strumenti per le attività culturali, da mettere a disposizione delle istituzioni esistenti nel territorio ed eventualmente promuovere la costituzione di nuove;
- promuovere uno stabile coordinamento con istituti operanti nell'ambito della formazione allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse ed omogeneo indirizzo.-ospitare residenze artistiche;
- promuovere e gestire la creazione di gruppi musicali, orchestre, cori, bande giovanili e infantili, filodrammatiche, compagnie teatrali, ponendo particolare attenzione ai valori di coesione sociale e crescita culturale delle nuove generazioni, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie;
- rappresentare un centro culturale di discipline performative e dove tutti i partecipanti-utenti e volontari-vengono responsabilizzati in attività di gruppo in atteggiamento di interscambio e reciprocità, quali a titolo esemplificativo: drammatizzazione, espressività, attività musicale, attività di canto;
- valorizzare la dimensione d'insieme della pratica musicale e drammaturgica, privilegiando la formazione di compagnie di arte drammatica e gruppi di due o più musicisti e/o cantanti, ensemble piccoli e grandi, cori e orchestre al fine di esperire e far conoscere il significato del "suonare insieme" e di arricchire così il percorso di crescita personale, culturale ed artistica dei soci, condividere esperienze e confrontarsi su tutte le realtà che caratterizzano il variegato panorama musicale contemporaneo;
- favorire ed accrescere le occasioni di socializzazione, promuovendo

momenti di scambio, condivisione, confronto e conoscenza reciproca tra i soci, incoraggiandone la libera espressione artistica e musicale;

- promuovere e organizzare spettacoli concertistici, teatrali o artistici in genere, letture pubbliche, mostre, videoproiezioni; potrà dare impulso e gestire attività editoriali, condurre corsi di educazione all'ascolto e all'analisi del materiale artistico e musicale o alla lettura e all'elaborazione di forme filodrammatiche e teatrali;

- promuovere e organizzare attività di studio, formazione e ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazioni;

- promuovere e organizzare convegni, incontri e manifestazioni culturali atte a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso il teatro, la musica, le arti grafiche ed il loro insegnamento;

- promuovere e organizzare iniziative e occasioni di socialità a favore dei soci, dei minori e dei soggetti svantaggiati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione si prefigge di collaborare con le strutture pubbliche e private del territorio, con le istituzioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio. Può stipulare convenzioni con le strutture pubbliche o private e con cooperative sociali per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Consiglio Direttivo sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte, ulteriori rispetto alle seguenti:

- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature per il conseguimento delle finalità sociali, compresa la concessione a terzi a titolo oneroso o gratuito;

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;

- svolgere attività ricreative in favore dei propri soci e tesserati correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;

- reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo

Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

La morosità protrattasi oltre il termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa annuale, sarà motivo di esclusione ove si protragga oltre alla data di approvazione del bilancio del secondo anno successivo a quello in cui è intervenuta la morosità.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni che dovranno essere valutate dall'Assemblea appositamente convocata e che deciderà in seconda istanza sulla deliberazione di esclusione, non oltre 30 giorni.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, l'associato sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dei propri diritti; la sospensione terminerà al momento del versamento della quota dell'anno in corso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale viene comunicata.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario, ove nominato
- l'Organo di controllo, ove nominato se non obbligatorio per legge.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta

affissa sulle bacheche preposte nei locali della Sede Associativa, pubblicazione nel sito e nei social e inviata per e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati e deve riportare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea anche in deroga ai dieci giorni previsti, ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

Nell'avviso di convocazione è possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, attribuendo le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario/Tesoriere
- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera in seconda istanza sul diniego di ammissione e sulla esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- esaminare le modifiche statutarie e regolamentari da sottoporre all'Assemblea;
- istituire eventuali sedi secondarie;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- accettare eredità, lasciti testamentari, donazioni ed effettuare acquisti e vendite di beni immobili da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- effettuare l'eventuale nomina di un Direttore Artistico da scegliersi preferibilmente tra gli associati;
- deliberare su qualsiasi altra materia attinente alla gestione ed all'andamento dell'Associazione, sottoposta al suo esame dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero da tre a sette componenti nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei membri, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea per indire nuove elezioni e per la successiva elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione dalla carica di Presidente diverse dalla scadenza del mandato, il Vice Presidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni e per la successiva elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9-bis (Presidente onorario)

Il Presidente Onorario, ove nominato, è membro di diritto del Consiglio Direttivo, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario senza oppure con diritto di voto ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni); può essere altresì nominato dall'Assemblea su base volontaria.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti

del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, ex art. 31, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina può altresì avvenire su base volontaria.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, al superamento delle condizioni di legge, ex art. 14 co. 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'Associazione, al superamento delle condizioni di legge, ex art. 14, co. 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendo richiesta scritta, da inoltrarsi a mezzo pec o raccomandata A/R al Consiglio Direttivo che dovrà mettere a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, affinché ne possano essere estratte copie a spese del richiedente.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di

quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari dovranno essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

f.to Galeotti Guido - Galeotti Mattia - Galeotti Guia - Yebio Hioette Maria Bereket - Morucci Rachele - Morucci Giovanni - Graziana Tagliaferri - Noemi Biagioli - GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

[illegible]